

Determinazione n. 45/2007**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 15 giugno 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Messina;

visto l'articolo 6, comma 4 della predetta legge, come sostituito con l'articolo 8-*bis* comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997 è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Autorità portuale di Messina e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento – insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2005 corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Autorità Portuale di Messina – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Ruggero Antonietti

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA
PER L'ESERCIZIO 2005*

INDICE

1. Premessa. – 2. Quadro normativo di riferimento. – 3. Organi. – 4. Personale. –
5. Incarichi di consulenza. – 6. Attività. – 7. Gestione finanziaria e patrimoniale.
– 8. Considerazione conclusive.

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 2005 dell'Autorità portuale di Messina¹, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

¹ Il precedente referto, concernente gli esercizi dal 2002 al 2004, è in Atti parlamentari XIV Legislatura, Doc XV, n.385.

2. Quadro normativo di riferimento

Sull'origine dell'Autorità portuale di Messina, la cui circoscrizione comprende, in applicazione del D.M. 21 dicembre 1999, anche il porto di Milazzo, è stato riferito nella precedente relazione, nella quale sono state, tra l'altro, delineate le funzioni delle Autorità portuali previste dalla disciplina contenuta nella legge di riordino n. 84 del 1994 e successive integrazioni, richiamando le disposizioni di legge e regolamentari che incidono comunque sul funzionamento e sulle attribuzioni in generale delle Autorità stesse.

Merita, al riguardo, segnalare l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, se non nel limite annuo di trenta milioni di euro. Tale disposizione, per quanto attiene all'esercizio 2007, deve ritenersi superata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che reca, tra l'altro, importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*". Il contenuto e la portata delle singole disposizioni saranno illustrati nei referti relativi alla gestione degli esercizi 2006 e 2007.

Vanno, altresì, segnalati: a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996², con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali; b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n.585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in

² Pubblicato quest'ultimo nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino; c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code). Tale Organizzazione internazionale, che è composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessate, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.

3. Organi

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

L'incarico di Presidente dell'Autorità portuale di Messina è stato conferito, dopo un periodo di commissariamento, nel corso dell'anno 2003 e nello stesso anno è stato nominato il Segretario. Nel 2004 sono stati rinnovati i componenti non di diritto del Comitato portuale, i componenti delle Commissioni consultive, rispettivamente, del porto di Messina e del porto di Milazzo, nonché i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

I criteri di determinazione del trattamento economico degli organi in parola sono stati illustrati nel precedente referto.

Per l'anno 2005, il compenso del Presidente ammonta ad euro 152.712,00 e quello del Segretario generale ad euro 149.360,94, a lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico dell'Ente.

Il Ministero vigilante, con nota in data 28 luglio 2006, ha invitato le Autorità portuali a rideterminare il trattamento economico del Presidente sulla base del nuovo trattamento retributivo spettante ai dirigenti ministeriali di prima fascia a decorrere dall'esercizio 2004.

Con la delibera n.11, in data 18 febbraio 2004, è stato rideterminato l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato portuale ed ai componenti delle Commissioni consultive, nelle seguenti misure:

- euro 124,00 per i componenti del Comitato;
- euro 93,00 per i componenti delle Commissioni consultive.

Con la delibera n.13, in data 18 luglio 2003, del Comitato portuale, è stata fissata l'indennità spettante ai componenti del Collegio dei revisori nelle seguenti misure:

Presidente	= euro 7.600,00
Componente effettivo	= euro 6.300,00
Presidente supplente	= euro 1.520,00
Componente supplente	= euro 1.300,00

Nel prospetto che segue sono indicati gli importi della spesa impegnata per il pagamento dei compensi spettanti ai predetti organi, compreso il Segretario generale.

Esercizio	2004	2005
Presidente	152.315	152.712
Segretario generale	140.220	149.361
Comit. e Comm.ni consultive	22.816	27.466
Collegio dei revisori dei conti	24.320	24.320
Missioni, trasf. e rimborsi vari	42.122	36.883
Totali	381.793	390.742

4. Il personale

4.1 Pianta organica e personale in servizio

Nel prospetto che segue sono indicati la composizione per qualifiche del personale prevista dalla pianta organica in vigore al 31 dicembre 2005 ed il personale in servizio alla stessa data, escluso il Segretario Generale.

PIANTA ORGANICA VIGENTE AL 31/12/2005

AREA DIREZIONE E COORDINAMENTO	Organico ex del. n. 2 del 18/2/04	Personale in servizio al 31/12/05	Personale in servizio al 31/12/04
Dirigente	1	0	0
Quadri (A/B)	2	2	2
Impiegati di diverso livello	8	7	7
AREA TECNICA E SICUREZZA			
Dirigente	1	0	0
Quadri (A/B)	2	2	1
Impiegati di diverso livello	2	1	1
AREA DEMANIO-AUTORIZZAZIONI- TRAFFICI E SERVIZI PORTUALI			
Dirigente	1	0	0
Quadri (A/B)	2	2	2
Impiegati di diverso livello	3	2	1
AREA AMMINISTRATIVA-RAGIONERIA CONTROLLO E PATRIMONIO			
Dirigente	1	0	0
Quadro (A/B)	1	1	1
Impiegato di diverso livello	1	1	1
TOTALE	25	18	16

In ordine alla consistenza numerica della pianta organica, la Corte ritiene sovradimensionato il numero dei posti dirigenziali.

La pianta organica del personale della Segreteria tecnica-operativa dell'Autorità portuale di Messina è stata modificata con delibera del Comitato n.21 del 21 luglio 2006, approvata dal Ministero vigilante con la nota del 6 agosto dello stesso anno.

Nel prospetto che segue sono riportate le qualifiche ed i relativi contingenti previsti dalla nuova pianta organica, escluso il Segretario Generale.

NUOVA PIANTA ORGANICA	
ASSETTO ORGANIZZATIVO EX DELIBERA N.21/06	
SEGRETARIA PRESIDENZA/SEGRETARIO GEN.	
SEGRETARIATO GENERALE	
Dirigente	0
Quadro (A/B)	3
Impiegati di diverso livello	7
AREA AFFARI LEGALI-CONTENZIOSO-CONTRATTI	
INFORMATICA- SERVIZI AUSILIARI	
Dirigente	1
Quadro (A/B)	2
Impiegati di diverso livello	3
AREA TECNICA	
Dirigente	1
Quadro (A/B)	1
Impiegati di diverso livello	1
AREA DEMANIO/AUTORIZZAZIONI	
Dirigente	1
Quadro (A/B)	1
Impiegati di diverso livello	1
AREA AMMINISTRAZIONE-CONTROLLO E PERSONALE	
Dirigente	1
Quadro (A/B)	1
Impiegati di diverso livello	1
TOTALE	25

4.2 Copertura assicurativa per responsabilità amministrativa

Con la delibera n.17 del 13 maggio 2005, il Comitato portuale di Messina ha recepito il contratto integrativo (aziendale o di II livello), stipulato tra i rappresentanti dell'Autorità portuale e quelli delle Organizzazioni sindacali del

personale in data 10 maggio dello stesso anno, in applicazione dell'articolo 52 del CCNL in vigore.

L'articolo 10 del citato contratto integrativo, intestato "POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE", così dispone: *" I premi per le garanzie Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-contabile a tutela dei quadri restano ad intero ed esclusivo carico dell'Ente".*

In seguito ad una formale richiesta di chiarimenti in merito, l'Autorità portuale di Messina, con la nota n.4181 del 23 aprile 2007, ha fornito la seguente risposta: *<<.. l'estensione dell'accollo alla parte datoriale degli oneri di responsabilità civile di tipo amministrativa e amministrativa-contabile è rintracciabile nello stesso vigente CCNL per il personale dipendente dei porti, che alla Sezione 6 -Contrattazione di secondo livello- art.52, lettera J, espressamente demanda alla contrattazione di secondo livello e pertanto all'autonomia contrattuale aziendale la copertura assicurativa di r.c. per i dipendenti quadri o con mansioni direttive evidentemente diverse da quelle garanzie trattate nell'articolo 4.2, comma 8, dal richiamato CCNL>>.*

L'articolo 52, della Sezione 6, riguardante la *Contrattazione aziendale o di secondo livello*, al punto 10, lettera J), indica fra le materie di contrattazione decentrata la *<<copertura assicurativa r.c. per i dipendenti quadri o con mansioni direttive>>.*

L'articolo 4.2 dello stesso CCNL, sottoscritto dalle parti in data 3 marzo 2003 e valido per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2008, al punto 8, riguardante "Responsabilità civile verso terzi e assicurazione responsabilità civile", stabilisce quanto segue: *<<Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale, con relativa anticipazione delle stesse, in caso di procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte>>.*

<<L'Ente assicurerà il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a fatto colposo nello svolgimento delle funzioni proprie o incarichi attribuiti>>.

Non par dubbio che entrambe le citate clausole del CCNL riguardano esclusivamente la copertura assicurativa per responsabilità civile (r.c.) verso